



Corso Re Umberto n. 23, presso lo studio dell'avv. Paolo Cisa di Gresy (paolomariacisaasinaridigresy@pec.ordineavvocatitorino.it), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Traverso (silviatraverso@pec.ordineavvocatilivorno.it) per delega in atti;

convenuti;

e contro

Zurich Insurance Public Limited Company (P.Iva. 05380900968), elettivamente domiciliata in Milano, Viale Restelli n. 5, presso lo studio dell'avv. Daniele Cattaneo (d.cattaneo@milano.pecavvocati.it), che la rappresenta e difende per delega in atti;

Lloyd's Insurance Company Sa. (Cf. 10548370963), elettivamente domiciliata in Torino, Via Bagetti, n. 13, presso lo studio dell'avv. Vitantonio Piemonte (vitantoniopiemonte@pec.ordineavvocatitorino.it), rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Romano Cesareo (gerardoromanocesareo@ordineavvocatiroma.org.) per delega in atti;

Lloyd's Insurance Company Sa. (Cf. 10548370963), elettivamente domiciliata in Torino, C.so Re Umberto n. 84, presso lo studio dell'avv. Daniele De Benedetti (danieledebenedetti@pec.ordineavvocatitorino.it), che la rappresenta e difende per delega in atti;

Arch Insurance (EU) DAC (P.Iva. 10737850965), elettivamente domiciliata in Torino, via G. Botero n. 16, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Cardaci (fabrizio.cardaci@cnfpec.it), che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. David Maria Marino (david.marino@milano.pecavvocati.it), per delega in atti;

terzi chiamati.

Oggetto: contratti pubblici.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attore: "...

- *previo accoglimento dell'Istanza di rinnovazione delle indagini peritali con sostituzione del Consulente Tecnico d'Ufficio (art. 196 c.p.c.) occorrendo con declaratoria di nullità della relazione di C.T.U. (art. 157 c.p.c.)', datata 25 gennaio 2024, rinnovare le indagini peritali, sostituendo il C.T.U. nominato;*

- *Previo accoglimento, senza inversione dell'onere probatorio, delle ulteriori istanze istruttorie di cui alle proprie memorie ex art. 183 c.p.c., nn. 2 e 3 (rispettivamente depositate in data 4 e 24 novembre 2022), istanze che di seguito si trascrivono integralmente:*

...

A) *accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'Associazione tempo-ranea di*



Prestatori di Servizi tra DEROSI Prof. Arch. Pietro e DE ROSSI dott. Arch. Davide (in qualità di legali rappresentanti dello Studio Derossi Associati), FERRAROTTI Ing. Alberto, PRODIM S.r.l., DE MARCO dott. Arch. Cristina e DE LA PIERRE dott. geol. Ugo, in relazione al progetto definitivo predisposto su incarico del Comune di Vercelli per la realizzazione del "complesso edilizio de-stinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale in Ver-celli", come da contratto stipulato in data 6 ottobre 2006;

B) per l'effetto condannare i predetti convenuti in solido tra loro a risarcire tutti i danni conseguentemente patiti dal Comune di Vercelli e, così, per complessivi € 5.039.936,24, o importo veriore da determinarsi in corso di causa, anche in misura maggiore, occorrendo mediante C.T.U. e/o con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Con il favore delle spese di causa, rimborso del contributo unificato e degli ono-rari di C.T.U.";

Convenuti Pietro Derossi, Davide Derossi, Alberto Ferrarotti: "...- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione e delle domande proposte dal Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante, a norma degli art. 1218-2946 c.c. e, comunque, l'inammissibilità dell'azione e delle domande stesse per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché delle preclusioni processuali maturate ex art. 167-183-269 c.p.c. nel giudizio R.G. 25753/2014, e per l'effetto assolvere i convenuti esponenti da ogni avversaria pretesa;

- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che nessun inadempimento e/o responsabilità a qualsivoglia titolo (anche in via di regresso e/o di manleva e/o di garanzia e/o di rivalsa, e/o di surroga) è imputabile all'Associazione Temporanea Di Prestatori Di Servizi (costituita tra il prof. arch. Pietro Derossi, l'arch. Davide Derossi, l'ing. Alberto Ferrarotti, la Prodim s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, il dott. arch. Cristina De Marco e il dott. geol. Ugo De La Pierre); né allo Studio Derossi Associati; né al prof. arch. Pietro DEROSI, in proprio e quale già legale rappresentante dello Studio Derossi Associati, nonché quale capogruppo mandatario della suddetta Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi; né all'arch. Davide DEROSI, in proprio e quale legale rappresentante dello Studio Derossi Associati, nonché quale mandante della suddetta Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi; né all'ing. Alberto FERRAROTTI e/o alla PRODIM s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, ciascuno in proprio e quale mandante della medesima Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi, per le causali tutte e i danni ex adverso lamentati; e, per l'effetto, e comunque, dichiarare inammissibili e respingere ogni domanda, istanza, eccezione e conclusione proposta a qualunque titolo sia dall'attore Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante, sia dall'arch. Cristina De Marco, sia dal dott. geol. Ugo De La Pierre, nonché da qualunque altra Parte in causa (ivi comprese le stesse Assicurazioni Zurich Insurance plc e Lloyd's Insurance Company S.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, terze chiamate) nei confronti dei convenuti odierni esponenti, in quanto infondata sia nell'an sia nel quantum, e assolvere i medesimi convenuti odierni esponenti da ogni avversaria pretesa e/o domanda;

- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata da codesto stesso Tribunale una qualsivoglia responsabilità dei convenuti esponenti in relazione alle domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate a qualunque titolo e ai danni e/o pregiudizi asseritamente subiti dal Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante, e/o dall'arch. Cristina De Marco, e/o dal dott. geol. Ugo De La Pierre e/o da qualunque altra Parte in causa:



-a) accertare e dichiarare l'obbligo delle Assicurazioni terze chiamate Zurich Insurance plc – Rappresentanza generale per l'Italia e Lloyd's Insurance Company S.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, di garantire e/o di tenere indenne e/o di manlevare e/o di rimborsare (in relazione alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo al Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante, e/o all'arch. Cristina De Marco, e/o al dott. geol. Ugo De La Pierre, e/o a qualunque altra Parte in causa) rispettivamente:

-a.1) l'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PRESTATORI DI SERVIZI DEROSI ASSOCIATI (costituita tra il prof. arch. Pietro Derossi e l'arch. Davide Derossi, in qualità di legali rappresentanti dello Studio Derossi Associati, l'ing. Alberto Ferrarotti, la Prodim s.r.l. in persona del legale rappresentante, il dott. arch. Cristina De Marco e il dott. geol. Ugo De La Pierre), nonché anche in proprio ciascuno dei suddetti componenti (mandatario e mandanti) della medesima A.T.P.S. Derossi Associati, quanto alla Zurich Insurance plc – Rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alla polizza n. 213A7754 (e relative appendici) e con riferimento alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo al Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante;

-a.2) lo STUDIO DEROSI ASSOCIATI, nonché il prof. arch. Pietro DEROSI e l'arch. Davide DEROSI, in proprio (e quindi anche come mandatario/mandante dell'ATPS Derossi) e quali legali rappresentanti dello STUDIO DEROSI ASSOCIATI, quanto alla Lloyd's Insurance Company S.A., in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alla polizza n. 10563983W-LB e quanto alla Zurich Insurance Plc – Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alla polizza n. 213B0095 (e relative appendici), con riferimento sia alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo al Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante, per la parte che non risultasse indennizzata/risarcita/ rimborsata/garantita dalla polizza assicurativa accesa dall'A.T.P.S. Derossi (di cui si è detto sopra, alla lett. "a.1"), sia alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo all'arch. Cristina De Marco e/o al dott. geol. Ugo De La Pierre e/o a qualunque altra Parte in causa [ivi comprese le altrui Assicurazioni terze chiamate (tra cui la Zurich Insurance Plc-Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante in carica, costituitasi su chiamata in causa in relazione alla polizza n. 707A4132) a fronte delle domande di surroga e/o di rivalsa e/o di regresso da esse formulate contro il prof. arch. Pietro Derossi, l'arch. Davide Derossi e lo Studio Derossi Associati, in quanto ritenuti eventuali corresponsabili in solido con gli altrui assicurati];

-a.3) la PRODIM s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandante dell'A.T.P.S. Derossi, quanto alla Lloyd's Insurance Company S.A., in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alle polizze n. A119C369493-LB, n. A120C435904-LB e n. A121C525858-LB e con riferimento sia alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo al Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante, per la parte che non risultasse indennizzata/risarcita/ rimborsata/garantita dalla polizza assicurativa accesa dall'A.T.P.S. Derossi (di cui si è detto sopra, alla lett. "a.1"), sia alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo all'arch. Cristina De Marco e/o al dott. geol. Ugo De La Pierre e/o a qualunque altra Parte in causa [ivi comprese le altrui Assicurazioni terze chiamate (tra cui la Zurich Insurance Plc-Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante in carica, costituitasi su chiamata in causa in relazione alla polizza n. 707A4132) a fronte delle domande di surroga e/o di rivalsa e/o di regresso da esse formulate contro la PRODIM s.r.l., in persona del legale rappresentante, in quanto ritenuta eventuale corresponsabile in solido con gli altrui assicurati];

-a.4) e l'ing. Alberto FERRAROTTI (in proprio e quale mandante dell'A.T.P.S. Derossi),



quanto alla Zurich Insurance plc, in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alla polizza n. 707A4132 (e relative appendici) e con riferimento sia alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo al Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante, per la parte che non risultasse indennizzata/risarcita/ rimborsata/garantita dalla polizza assicurativa accesa dall'A.T.P.S. Derossi (di cui si è detto sopra, alla lett. "a.1"), sia alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo all'arch. Cristina De Marco e/o al dott. geol. Ugo De La Pierre e/o a qualunque altra Parte in causa [ivi comprese le altrui Assicurazioni terze chiamate, a fronte delle domande di surroga e/o di rivalsa e/o di regresso che fossero formulate contro l'ing. Alberto Ferrarotti, in quanto ritenuto eventuale corresponsabile in solido con gli altrui assicurati];

-b) e, per l'effetto, dichiarare tenute e condannare le medesime suddette Assicurazioni, Zurich Insurance plc e Lloyd's Insurance Company S.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, ciascuna nei confronti dei rispettivi assicurati e con riferimento alle somme quali sopra indicati (alle lettere "a.1", "a.2", "a.3" e "a.4"), in via diretta al pagamento delle somme eventualmente riconosciute dovute a qualunque titolo in favore del Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante, e/o dell'arch. Cristina De Marco, e/o del dott. geol. Ugo De La Pierre, e/o di qualunque altra Parte in causa (ivi comprese le altrui Assicurazioni, come sopra specificato), o comunque a manlevare, garantire, tenere indenne e a rimborsare in favore di ciascuno dei rispettivi assicurati e per le somme quali sopra indicati (alle lettere "a.1", "a.2", "a.3" e "a.4") di tutto quanto essi fossero dichiarati tenuti e condannati a versare a qualunque titolo al medesimo attore Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante, e/o all'arch. Cristina De Marco, e/o al dott. geol. Ugo De La Pierre, e/o a qualunque altra Parte in causa (ivi comprese le altrui Assicurazioni, come sopra specificato).

Con il favore degli onorari e delle spese di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge";

Convenuta Cristina De Marco: "... nel merito e in via principale

rigettare le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, in ogni caso, mandare assolta l'Arch. De Marco da qualsiasi pretesa contro la medesima avanzata;

in ogni caso, nel merito

rigettare le domande tutte dispiagate dal Dott. Geol. Ugo De La Pierre, in quanto infondate in fatto e in diritto, nei confronti dell'Arch. De Marco e, in ogni caso, mandarla assolta da qualsiasi pretesa contro la medesima avanzata da tutte le parti del giudizio;

in via subordinata

nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di accertamento della responsabilità solidale in capo ai componenti dell'ATPS Derossi, con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento del danno, dichiarare la Zurich Insurance tenuta a manlevare l'esponente;

in via ulteriormente subordinata

nella denegata ipotesi di inoperatività totale o parziale della polizza contratta con la Zurich Insurance o comunque di accertamento di un danno in misura superiore al massimale da questa garantito, dichiarare Derossi Pietro, Derossi Davide, Ferrarotti Alberto, Prodim s.r.l. e De La Pierre Ugo in solido tenuti a manlevare l'Arch. Cristina De Marco;

ancora, in via ulteriormente subordinata

nella denegata ipotesi di inoperatività totale o parziale della polizza contratta con la Zurich Insurance o comunque di accertamento di un danno in misura superiore al massimale da questa garantito, nonché nell'ipotesi in cui non fosse riconosciuta la manleva degli altri



convenuti nei confronti dell'Arch. Cristina De Marco, dichiarare la Arch. Insurance tenuta a manlevare l'esponente da qualsiasi pretesa contro la medesima avanzata.

Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”;

Convenuto Ugo De La Pierre: “... - confermata la ritualità e tempestività della evocazione in giudizio dei terzi chiamati, in via preliminare, nel merito: rigettare la domanda attorea per intervenuta prescrizione dell'azione ex artt. 1218 – 2947 cod. civ.;

- sempre, in via preliminare, nel merito, in subordine: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Dott. Ugo De la Pierre in ordine alla domanda posta dal Comune di Vercelli e per l'effetto rigettarla e mandare il componente indenne da ogni pretesa;

- in ogni caso, nel merito: rigettare la domanda attorea e perché infondata in fatto e in diritto, e comunque del tutto sfornita di prova, con ogni consequenziale pronuncia;

- in ogni caso, nel merito: rigettare le domande dispiagate dai convenuti o da terzi anche in via di manleva e/o regresso formulate nei confronti del geologo Ugo de La Pierre siccome infondate in fatto e in diritto, e comunque del tutto sfornite di prova, con ogni consequenziale pronuncia;

- sempre nel merito, subordinatamente, anche in via riconvenzionale trasversale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso proposta, e pertanto nell'ipotesi di condanna del Dott. De la Pierre a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, condannare i Sigg. Prof. Arch. Pietro DEROSI in proprio e in qualità di mandatario dell'ATPS, anche quale legale rappresentante dello STUDIO DEROSI ASSOCIATI ed il Dott. Arch. Davide DEROSI, in proprio e quale legale rappresentante dello STUDIO DEROSI ASSOCIATI, nonché l'ing. Alberto FERRAROTTI, PRODIM Srl in persona del legale rappresentante pro tempore ed il dott. Arch. Cristina DE MARCO, accertato il diritto di regresso in capo al convenuto dott. Ugo De la Pierre nei loro confronti, condannare gli stessi a restituire ex art. 1299 c.c. quanto dovesse egli corrispondere al Comune di Vercelli in conseguenza della presente azione quanto statuito in sentenza, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, o comunque da qualunque onere risarcitorio oggetto di condanna.

- ancora in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso proposta, e pertanto nell'ipotesi di condanna del Dott. De la Pierre a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, accertare e dichiarare le quote di responsabilità su ciascuna parte gravante, e per l'effetto condannare i Sigg. Prof. Arch. Pietro DEROSI in proprio e in qualità di mandatario dell'ATPS, anche quale legale rappresentante dello STUDIO DEROSI ASSOCIATI ed il Dott. Arch. Davide DEROSI, in proprio e quale legale rappresentante dello STUDIO DEROSI ASSOCIATI, nonché l'ing. Alberto FERRAROTTI, PRODIM Srl in persona del legale rappresentante pro tempore ed il dott. Arch. Cristina DE MARCO, per i titoli esposti e provati in narrativa, a manlevare e tenere integralmente indenne il Dr. De La Pierre di quanto statuito in sentenza, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, o comunque da qualunque onere risarcitorio oggetto di condanna.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio”;

Terza chiamata Zurich Insurance Public Limited Company: “1) RISPETTO ALLA DOMANDA DI MANLEVA PROPOSTA DALL'ARCH. DE MARCO VERSO ZURICH SULLA POLIZZA “MERLONI”

Voglia il Tribunale Ill.mo di Torino, Sezione Imprese, contrariis reiectis, preso e dato atto che Zurich Insurance P.L.C., ora denominata Zurich Insurance Europe AG non ha e non



accetta alcun contraddittorio diretto con altre parti del giudizio diverse dall'arch. De Marco, chiamante, limitatamente alla circoscritta portata della polizza "Merloni" anche da essa invocata.

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettata, in ogni suo aspetto, anche siccome prescritta, la domanda proposta dal Comune di Vercelli verso i professionisti membri di ATPS e, quindi, come suo membro, anche verso l'arch. De Marco, in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarare, conseguentemente, non dovuta e non necessaria la manleva assicurativa richiesta verso Zurich anche dall'arch. De Marco. Vinte le spese di lite, poste a carico del soccombente.

IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nel denegato caso, in cui si ritenga sussistere la responsabilità professionale della ATPS come tale e dell'arch. De Marco, quale suo membro, e si condanni la stessa ed i suoi componenti, ivi compreso l'arch. De Marco, a risarcire il Comune attore o a tenersi reciprocamente indenni tra membri, così giudicare, in ordine alla polizza cosiddetta "Merloni", n. 213A7754,

IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che detta garanzia assicurativa di Zurich Insurance Public Limited Company di cui a detta polizza, stipulata da ATPS opera per la sola Garanzia sub B di polizza e in ragione della sua specifica attività descritta in polizza, e solo, ex artt. 10 e 13 delle condizioni di polizza, per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, accertando e dichiarando, pertanto, ex artt. 10 Garanzia B) e 13 delle condizioni di detta polizza, se e quali siano le nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e i maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, per l'edificio A, dichiarando, per l'effetto, Zurich Insurance Europe AG, già denominata Zurich Insurance P.L.C., tenuta ad una unica e non duplicabile manleva dei membri della ATPS in quanto tali, arch. De Marco compreso, e della ATPS stessa, entro detti limiti e per la sola attività di progettazione, soltanto nei limiti della loro effettiva, concreta, quanto qui accertata e dichiarata responsabilità diretta e personale, in percentuale della ATPS, a prescindere dal fatto di eventuali condanne in solido per l'intero, con altri eventuali corresponsabili di evento e danni, e ciò nei limiti del massimale di polizza, pari a € 1.259.004,74.=, dedotto quanto, ex art. 1227 1° e 2° comma c.c., sia riconducibile al Comune di Vercelli, per le ragioni esposte dalla ATPS stessa e dall'arch. De Marco in atti e ciò, comunque, mai con condanna diretta di Zurich Insurance Europe AG a risarcire direttamente il danneggiato eventuale, sempre nei limiti del massimale di € 1.259.004,74.= e solo ove ne ricorrano le condizioni, dedotto lo scoperto del 10%.

Esclusa, in ogni caso, la condanna al pagamento di spese legali all'assicurata, stante la relativa clausola di esclusione, ovvero a spese compensate.

2) RISPETTO ALLA DOMANDA DI MANLEVA PROPOSTA DA STUDIO DEROSI ASSOCIATI, DA PIETRO DEROSI, DA DAVIDE DEROSI, DA PRODIM S.R.L. E DALL'ING. FERRAROTTI, QUALI MANDANTI DELLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PRESTATORI DI SERVIZI

Voglia il Tribunale Ill.mo di Torino, Sezione Imprese, contrariis rejectis, preso e dato atto che Zurich Insurance P.L.C., ora denominata Zurich Insurance Europe AG non ha e non accetta alcun contraddittorio diretto con altre parti del giudizio diverse dalla ATPS, propria assicurata, chiamante, e dai suoi membri, limitatamente alla circoscritta portata della polizza "Merloni" da essi invocata, riservata ogni argomentazione rispetto all'arch. De Marco e all'ing. Ferrarotti, siccome chiamante anche in base ad una polizza personale, non "Merloni", di Zurich,

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettata, in ogni suo aspetto, anche siccome



prescritta, la domanda proposta dal Comune di Vercelli verso i professionisti membri di ATPS, in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarare, conseguentemente, non dovuta e non necessaria la manleva assicurativa richiesta verso Zurich dai chiamanti. Vinte le spese di lite, a carico del soccombente.

IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nel denegato caso, in cui si ritenga sussistere la responsabilità professionale della ATPS come tale e si condanni la stessa ed i suoi componenti a risarcire il Comune attore o a tenersi reciprocamente indenni tra membri, così giudicare, in ordine alla polizza cosiddetta "Merloni", n. 213A7754,

IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che detta garanzia assicurativa di Zurich Insurance Public Limited Company, ora denominata Zurich Insurance Europe AG, di cui a detta polizza, stipulata da ATPS opera per la sola Garanzia sub B di polizza e in ragione della sua specifica attività descritta in polizza, e solo, ex artt. 10 e 13 delle condizioni di polizza, per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, accertando e dichiarando, pertanto, ex artt. 10 Garanzia B) e 13 delle condizioni di detta polizza, se e quali siano le nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e i maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, per l'edificio A, dichiarando, per l'effetto, Zurich Insurance Europe AG tenuta ad una unica e non duplicabile manleva dei membri della ATPS in quanto tali e della ATPS stessa, entro detti limiti e per la sola attività di progettazione, soltanto nei limiti della loro effettiva, concreta, quanto qui accertata e dichiarata responsabilità diretta e personale, in percentuale della ATPS, a prescindere dal fatto di eventuali condanne in solido per l'intero, con altri eventuali corresponsabili di evento e danni, e ciò nei limiti del massimale di polizza, pari a € 1.259.004,74.=, dedotto quanto, ex art. 1227 1° e 2° comma c.c., sia riconducibile al Comune di Vercelli, per le ragioni esposte dalla ATPS stessa in atti e ciò, comunque, mai con condanna diretta di Zurich Insurance Europe AG a risarcire direttamente il danneggiato eventuale, sempre nei limiti del massimale di € 1.259.004,74.=, e solo ove ne ricorrano le condizioni, dedotto lo scoperto del 10%.

Esclusa, in ogni caso, la condanna al pagamento di spese legali all'assicurato, stante la relativa clausola di esclusione, ovvero a spese compensate.

3) RISPETTO ALLA DOMANDA DI MANLEVA PROPOSTA DALL'ING. FERRAROTTI

Voglia il Tribunale III.mo di Torino, Sezione Imprese, contrariis rejectis, preso e dato atto che Zurich Insurance P.L.C., ora denominata Zurich Insurance Europe AG non ha e non accetta alcun contraddittorio diretto con altre parti del giudizio diverse dalla ATPS, propria assicurata, chiamante, dai suoi membri come tali, limitatamente alla circoscritta portata della polizza "Merloni" da essi invocata, nonché rispetto all'ing. Ferrarotti, siccome chiamante anche in base ad una polizza personale, non "Merloni", di Zurich,

IN ORDINE ALLA POLIZZA "MERLONI",

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettata, in ogni suo aspetto, anche siccome prescritta, la domanda proposta dal Comune di Vercelli verso i professionisti quali membri di ATPS e, di qui, anche verso l'ing. Ferrarotti, in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarare, conseguentemente, non dovuta e non necessaria la manleva assicurativa richiesta verso Zurich dai chiamanti. Vinte le spese di lite, a carico del soccombente.

IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nel denegato caso, in cui si ritenga sussistere la responsabilità professionale della ATPS come tale e, di qui, dei suoi membri e si condanni la stessa ed i suoi componenti a risarcire il Comune attore o a tenersi reciprocamente indenni tra membri, così giudicare, in ordine alla polizza cosiddetta "Merloni", n. 213A7754,



IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che detta garanzia assicurativa di Zurich Insurance P.L.C., ora denominata Zurich Insurance Europe AG, di cui a detta polizza, stipulata da ATPS opera per la sola Garanzia sub B di polizza e in ragione della sua specifica attività descritta in polizza, e solo, ex artt. 10 e 13 delle condizioni di polizza, per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, accertando e dichiarando, pertanto, ex artt. 10 Garanzia B) e 13 delle condizioni di detta polizza, se e quali siano le nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e i maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, per l'edificio A, dichiarando, per l'effetto, Zurich Insurance Europe AG tenuta ad una unica e non duplicabile manleva dei membri della ATPS in quanto tali e della ATPS stessa, entro detti limiti e per la sola attività di progettazione, soltanto nei limiti della loro effettiva, concreta, quanto qui accertata e dichiarata responsabilità diretta e personale, in percentuale della ATPS, a prescindere dal fatto di eventuali condanne in solido per l'intero, con altri eventuali corresponsabili di evento e danni, e ciò nei limiti del massimale di polizza, pari a € 1.259.004,74.=, dedotto quanto, ex art. 1227 1° e 2° comma c.c., sia riconducibile al Comune di Vercelli, per le ragioni esposte dalla ATPS stessa in atti e ciò, comunque, mai con condanna diretta di Zurich Insurance Europe AG a risarcire direttamente il danneggiato eventuale, sempre nei limiti del massimale di € 1.259.004,74.=, e solo ove ne ricorrano le condizioni, dedotto lo scoperto del 10%.

Esclusa, in ogni caso, la condanna al pagamento di spese legali all'assicurato, stante la relativa clausola di esclusione, ovvero a spese compensate.

QUANTO ALLA POLIZZA PERSONALE DELL'ING. FERRAROTTI N° 707A4132, per la non creduta ipotesi in cui l'ing. Ferrarotti sia ritenuto responsabile e condannato, anche in solido con altri soggetti, a risarcire parte attrice, e si ritenga operante detta ulteriore polizza, dichiarar tenuta Zurich AG a manlevare lo stesso ing. Ferrarotti, a valle della copertura offerta dalla polizza Merloni, solo per altri risarcimenti dovuti per altre voci, solo:

1) nei limiti del sottomassimale di € 750.000,00.= previsto, per danni patrimoniali puri, tali essendo i danni lamentati dal Comune;

2) con esclusione di ogni danno per ritardo;

3) dedotta la franchigia di € 7.500,00.=;

4) per la sola quota di accertata responsabilità propria e diretta dell'ing. Ferrarotti, pur in solido con altri professionisti, ma al netto di quella di soggetti non professionisti, società od enti, con riserva di surroga in rivalsa e regresso verso i corresponsabili obbligati solidali;

5) in subordine, mai oltre il massimale generale di € 1.500.000,00.=, e ciò per quanto si riterrà esser stato provato e di qui dovuto al Comune, dedotta la sua quota di responsabilità ex art. 1227, 1° e 2° comma c.c. e nella minor misura rispetto al richiesto, che risulterà dall'istruttoria, esclusi danni relativi a finanziamenti unilaterali lucro cessante o simili, anche non patrimoniali.

Vinte o compensate le spese.

4) RISPETTO ALLE ULTERIORI DOMANDE DI MANLEVA PROPOSTE DA:

A) PROF. ARCH. PIETRO DEROSI E ARCH. DAVIDE DEROSI, in proprio e quali legali rappresentanti di STUDIO DEROSI ASSOCIATI;

B) PROF. ARCH. PIETRO DEROSI, quale capogruppo mandatario della ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PRESTATORI DI SERVIZI, NONCHÉ ARCH. DAVIDE DEROSI, PRODIM S.R.L. E ING. FERRAROTTI, quali mandanti della ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PRESTATORI DI SERVIZI;

C) ING. FERRAROTTI, in proprio, in forza di polizza personale;

Voglia il Tribunale Ill.mo di Torino, Sezione Imprese, contrariis rejectis, preso e dato atto



che Zurich Insurance P.L.C., ora denominata Zurich Insurance Europe AG non ha e non accetta alcun contraddittorio diretto con altre parti del giudizio diverse dalla ATPS, propria assicurata, chiamante, e dai suoi membri, arch. De Marco compresa, limitatamente alla circoscritta portata della polizza "Merloni" da essi invocata, ovvero dall'ing. Ferrarotti, quanto alla sua polizza personale,

A) QUANTO ALLO STUDIO DEROSSO ASSOCIATI, NONCHÉ ALL'ARCH. PROF. PIETRO DEROSSO ED ALL'ARCH. DAVIDE DEROSSO, IN PROPRIO E QUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLO STUDIO

IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia e della polizza assicurativa n. 213B0095, stipulata il 22.10.2020, poiché attività, fatto storico, danno e richiesta risarcitoria risalgono a date oggettivamente e comprovatamente antecedenti alla stipula della polizza stessa, essendo stato il presente giudizio radicato nei confronti dell'assicurata prima della stipula, non sussistendo, dunque, più, il rischio relativo al momento della sua stipula, poiché detta polizza fu stipulata successivamente all'introduzione del presente giudizio, e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva proposta da Studio Derossi Associati, nonché dall'arch. prof. Pietro Derossi ed dall'arch. Davide Derossi, in proprio e quali legali rappresentanti dello studio, in base alla polizza assicurativa n. 213B0095 e, comunque, pur in subordine, in quanto anche tardiva ed inammissibile, poiché la domanda di manleva sulla base di detta polizza è stata proposta nei confronti di Zurich soltanto con il secondo atto di chiamata di terzo.

Con vittoria di spese relative.

B) QUANTO ALLA A.T.P.S. ED AI SUOI MEMBRI

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettata, in ogni suo aspetto, anche siccome prescritta, la domanda proposta dal Comune di Vercelli, nonché quelle di regresso e/o rivalsa di tutte le Parti ulteriori, verso i professionisti membri di ATPS, in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarare, conseguentemente, non dovuta e non necessaria la manleva assicurativa richiesta verso Zurich dai chiamanti. Vinte le spese di lite a carico del ritenuto soccombente.

IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nel denegato caso in cui si ritenga sussistere la responsabilità professionale della ATPS come tale e si condanni la stessa ed i suoi componenti a risarcire il Comune attore o a tenersi reciprocamente indenni tra membri, ovvero si condanni la stessa ed i suoi componenti in regresso e/o rivalsa, così giudicare, in ordine alla polizza cosiddetta "Merloni", n. 213A7754,

IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che detta garanzia assicurativa di Zurich Insurance Public Limited Company di cui a detta polizza, stipulata da ATPS opera per la sola Garanzia sub B di polizza e in ragione della sua specifica attività descritta in polizza, e solo, ex artt. 10 e 13 delle condizioni di polizza, per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, accertando e dichiarando, pertanto, ex artt. 10 Garanzia B) e 13 delle condizioni di detta polizza, se e quali siano le nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e i maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, per l'edificio A, dichiarando, per l'effetto, Zurich Insurance Europe AG tenuta ad una unica e non duplicabile manleva dei membri della ATPS in quanto tali e della ATPS stessa, entro detti limiti e per la sola attività di progettazione, soltanto nei limiti della loro effettiva, concreta, quanto qui accertata e dichiarata responsabilità diretta e personale, in percentuale della ATPS, a prescindere dal fatto di eventuali condanne in solido per l'intero, con altri eventuali corresponsabili di evento e danni, e ciò nei limiti del massimale di polizza, pari a € 1.259.004,74.=, dedotto quanto, ex art. 1227 1° e 2° comma c.c., sia



riconducibile al Comune di Vercelli, per le ragioni esposte dalla ATPS stessa in atti e ciò, comunque, mai con condanna diretta di Zurich Insurance Europe AG a risarcire direttamente il danneggiato eventuale, sempre nei limiti del massimale di € 1.259.004,74.=, e solo ove ne ricorrano le condizioni, dedotto lo scoperto del 10%.

Esclusa, in ogni caso, la condanna al pagamento di spese legali all'assicurato, stante la relativa clausola di esclusione, ovvero a spese compensate.

C) QUANTO ALL'ING. FERRAROTTI

C1) IN ORDINE ALLA POLIZZA "MERLONI",

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettata, in ogni suo aspetto, anche siccome prescritta, la domanda proposta dal Comune di Vercelli, nonché quelle di regresso e/o rivalsa di tutte le Parti ulteriori, verso i professionisti quali membri di ATPS e, di qui, anche verso l'ing. Ferrarotti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, dichiarare, conseguentemente, non dovuta e non necessaria la manleva assicurativa richiesta verso Zurich dai chiamanti. Vinte le spese di lite a carico del soccombente.

IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nel denegato caso in cui si ritenga sussistere la responsabilità professionale della ATPS come tale e, di qui, dei suoi membri e si condanni la stessa ed i suoi componenti a risarcire il Comune attore o a tenersi reciprocamente indenni tra membri, ovvero si condanni la stessa ed i suoi componenti in regresso e/o rivalsa, così giudicare, in ordine alla polizza cosiddetta "Merloni", n. 213A7754,

IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che detta garanzia assicurativa di Zurich Insurance Europe AG di cui a detta polizza, stipulata da ATPS opera per la sola Garanzia sub B di polizza e in ragione della sua specifica attività descritta in polizza, e solo, ex artt. 10 e 13 delle condizioni di polizza, per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, accertando e dichiarando, pertanto, ex artt. 10 Garanzia B) e 13 delle condizioni di detta polizza, se e quali siano le nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e i maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, per l'edificio A, dichiarando, per l'effetto, Zurich Insurance Europe AG tenuta ad una unica e non duplicabile manleva dei membri della ATPS in quanto tali e della ATPS stessa, entro detti limiti e per la sola attività di progettazione, soltanto nei limiti della loro effettiva, concreta, quanto qui accertata e dichiarata responsabilità diretta e personale, in percentuale della ATPS, a prescindere dal fatto di eventuali condanne in solido per l'intero, con altri eventuali corresponsabili di evento e danni, e ciò nei limiti del massimale di polizza, pari a € 1.259.004,74.=, dedotto quanto, ex art. 1227 1° e 2° comma c.c., sia riconducibile al Comune di Vercelli, per le ragioni esposte dalla ATPS stessa in atti e ciò, comunque, mai con condanna diretta di Zurich Insurance Europe AG a risarcire direttamente il danneggiato eventuale, sempre nei limiti del massimale di € 1.259.004,74.=, e solo ove ne ricorrano le condizioni, dedotto lo scoperto del 10%.

Esclusa, in ogni caso, la condanna al pagamento di spese legali all'assicurato, stante la relativa clausola di esclusione, ovvero a spese compensate.

QUANTO ALLA POLIZZA PERSONALE DELL'ING. FERRAROTTI N° 707A4132, per la non creduta ipotesi in cui l'ing. Ferrarotti sia ritenuto responsabile e condannato, anche in solido con altri soggetti, a risarcire parte attrice, e si ritenga operante detta ulteriore polizza, dichiarar tenuta Zurich AG a manlevare lo stesso ing. Ferrarotti, a valle della copertura offerta dalla polizza Merloni, solo per altri risarcimenti dovuti per altre voci, solo:

1) nei limiti del sottomassimale di € 750.000,00.= previsto, per danni patrimoniali puri, tali essendo i danni lamentati dal Comune;

2) con esclusione di ogni danno per ritardo;



3) dedotta la franchigia di € 7.500,00.=-;

4) per la sola quota di accertata responsabilità propria e diretta dell'ing. Ferrarotti, pur in solido con altri professionisti, ma al netto di quella di soggetti non professionisti, società od enti, con riserva di surroga in rivalsa e regresso verso i corresponsabili obbligati solidali;

5) in subordine, mai oltre il massimale generale di € 1.500.000,00.=-, e ciò per quanto si riterrà esser stato provato e di qui dovuto al Comune, dedotta la sua quota di responsabilità ex art. 1227, 1° e 2° comma c.c. e nella minor misura rispetto al richiesto, che risulterà dall'istruttoria, esclusi danni relativi a finanziamenti unilaterali lucro cessante o simili, anche non patrimoniali.

Vinte o compensate le spese”;

Terza chiamata Lloyd's Insurance Company Sa. (difesa dall'avv. Gerardo Romano Cesareo):

“... A) rigettare le domande spiegate dal Comune di Vercelli nei confronti dei convenuti, perché infondata in fatto ed in diritto;

B) accertare, in caso di accoglimento della domanda del Comune, le quote di responsabilità nell'ambito del Raggruppamento di Progettisti, nel senso di accertare a quale dei soggetti riuniti in ATP spettasse il compito di redigere la parte di progetto attinente alle Verifica di compatibilità Archeologica dell'intervento.

C) accertare se ed in che misura Lloyd's Insurance Company S.A. è tenuta ad indennizzare il prof. arch. Pietro DEROSI e l'arch. Davide DEROSI in proprio e quale legale rappresentante dello STUDIO DEROSI ASSOCIATI e la ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PRESTATORI DI SERVIZI, richiamando sul punto quanto esposto nella comparsa di costituzione, ed in subordine accogliere la domanda di indennizzo nei limiti del massimale e della franchigia;

D) condannare la parte ritenuta onerata alle spese ed onorari di Lloyd's Insurance Company S.A.”;

Terza chiamata Lloyd's Insurance Company Sa. (difesa dall'avv. Daniele De Benedetti): “si trascrivono le seguenti conclusioni (depurate delle nostre contenute istanze istruttorie) sia della prima che della seconda comparsa di costituzione e risposta:

“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, in persona del Giudicante

Respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione deduzione e controdeduzione

Nel merito, in via principale

Rigettare la domanda attorea perché prescritta e per le intervenute, imparabili, decadenze processuali maturate nel procedimento R.g. n. 25753/2014

Sempre nel merito

Respingere perché infondata in fatto e in diritto, la domanda proposta dal Comune di Vercelli nei confronti di Prodim per carenza del nesso causale, della legittimazione passiva e per puntuale adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali; respingere parimenti le domande di manleva promosse dai convenuti De Marco e De La Pierre in odio a Prodim, anche in via di regresso per l'effetto e, in subordine a mente del dettato contrattuale che regola i rapporti tra i professionisti convergenti nell'ATPS qui coinvolta nel procedimento; il tutto anche per le ragioni esposte in narrativa;

Nel merito, in gradato subordine

Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda introduttiva, quantificare il danno asseritamente imputabile ai convenuti tenendo conto, in via esclusiva o parziale della responsabilità del Comune di Vercelli ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.;



In ulteriore subordine

Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare che il certificato di polizza n. A119C369493-LB è assorbito ai sensi dell'art. B.6.11 delle condizioni contrattuali dal certificato di polizza Zurich n. 213°7754 che coprirà, in sua integrale sostituzione, il presente sinistro e, sempre in gradato subordine, ed ove tale eccezione risultasse rigettata accertare ai sensi degli artt.1910 e 1911 cod. civ. in via percentuale ed in ragione delle graduate responsabilità dei convenuti tutti il rispettivo concorso delle polizze assicurative, ove operanti, in misura percentuale in ragione dei rispettivi massimali di legge applicabili, fermo restando che il certificato n. A119C369493-LB non può superare il massimale di 1,5 milioni di Euro e che la franchigia contrattuale ad esso applicabile è di 5.000,00= Euro

Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio.”

Le conclusioni precisate con la seconda comparsa di costituzione e risposta del 28 aprile 2022

Si richiamano altresì le seguenti conclusioni:

“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, in persona del Giudicante

Respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione deduzione e controdeduzione

Nel merito, in via principale

Rigettare la domanda attorea perché prescritta e per le intervenute, imparabili, decadenze processuali maturate nel procedimento R.g. n. 25753/2014

Sempre nel merito

Respingere perché infondata in fatto e in diritto, la domanda proposta dal Comune di Vercelli nei confronti di Prodim per carenza del nesso causale, della legittimazione passiva e per puntuale adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali; respingere parimenti le domande di manleva promosse dai convenuti De Marco e De La Pierre in odio a Prodim, anche in via di regresso per l'effetto e, in subordine a mente del dettato contrattuale che regola i rapporti tra i professionisti convergenti nell'ATPS qui coinvolta nel procedimento; il tutto anche per le ragioni esposte in narrativa;

Nel merito, avuto riguardo ai certificati nn. A120C435904-LB, A121C525858-LB.

Respingere la chiamata in manleva per assenza di copertura per le ragioni esposte in narrativa, procedendo all'estromissione dei due Assicuratori per le medesime motivazioni

Nel merito, in gradato subordine

Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda introduttiva, quantificare il danno asseritamente imputabile ai convenuti tenendo conto, in via esclusiva o parziale della responsabilità del Comune di Vercelli ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.;

In ulteriore subordine

Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare che i certificati di polizza nn. A119C369493-LB A120C435904-LB, A121C525858-LB, sono assorbiti ai sensi dell'art. B.6.11 delle reciproche condizioni contrattuali dal certificato di polizza Zurich n. 21307754 e successivi (già prodotti o producendi in giudizio) che coprirà, in sua integrale sostituzione, il presente sinistro e, sempre in gradato subordine, ed ove tale eccezione risultasse rigettata accertare ai sensi degli artt.1910 e 1911 cod. civ. in via percentuale ed in ragione delle graduate responsabilità dei convenuti tutti il rispettivo concorso delle polizze assicurative, ove operanti, in misura percentuale in ragione dei rispettivi massimali di legge applicabili, fermo restando che il certificato n. A119C369493-LB non può superare il massimale di 1,5 milioni di Euro e che la franchigia contrattuale ad esso applicabile è di 5.000,00= Euro e che i successivi certificati nn. A120C435904-LB, A121C525858-LB non possono superare il massimale di 2,5 milioni di Euro e che la



franchigia contrattuale loro applicabile è di 7.500,00= Euro

Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio.”

Terza chiamata Arch Insurance (EU) DAC: “... In via principale:

respingere la domanda avanzata nei confronti dell'Arch. De Marco perché prescritta oltre che infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta da quest'ultima nei confronti di Arch in base alla Polizza per i motivi indicati in narrativa.

Nel merito, in via subordinata:

nella davvero non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dal Comune di Vercelli nei confronti dell'Arch. De Marco e della domanda formulata da quest'ultima nei confronti di Arch, accertare e dichiarare che la copertura assicurativa di cui alla Polizza non opera nel caso in esame, per una o più delle ragioni esposte in narrativa.

In via di estremo subordine:

nella denegatissima ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dal Comune di Vercelli nei confronti dell'Arch. De Marco e della domanda formulata da quest'ultima nei confronti di Arch accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di Arch in base Polizza, esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità attribuibile all'Arch. De Marco e previo esaurimento dei massimali delle coperture assicurative operanti a primo rischio:

- a) previa detrazione della franchigia pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- b) entro i limiti del massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro ed in aggregato annuo (sempre che il predetto limite non si sia eroso per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di Polizza);

MOTIVAZIONE

1. Premessa.

Dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti emerge quanto segue:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15/02/2005, il Comune di Vercelli ha bandito un “concorso (nazionale) di progettazione di un complesso edilizio atto ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale ed il museo dello sport” e ha stabilito “che il progetto vincitore costituirà la documentazione tecnica da inviare a corredo della richiesta di finanziamento da presentarsi al Ministero per i Beni e le Attività Culturali”, ai sensi del Dm 16572 del 17/11/2004 (cfr. doc. 3, 3A fasc. att.);

- all'esito della procedura di gara è risultato vincitore il progetto redatto dalla costituenda Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi avente quale capogruppo mandatario l'arch. prof. Pietro Derossi (legale rappresentante dello Studio Derossi Associati) e, quali mandanti, l'arch. Davide Derossi (anch'egli legale rappresentante dello Studio Derossi Associati), nonché l'ing. Alberto Ferrarotti, la Prodim Srl, l'arch. Cristina De Marco e il geologo Ugo De La Pierre (cfr. doc. 2 fasc. conv. Derossi + altri);



- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 12/05/2005, il Comune di Vercelli ha approvato il progetto preliminare ai sensi dell'art. 16 L. 109/1994 e s.m.i. (cfr. doc. 4 fasc. att.);

- in data 13/05/2005, il Comune di Vercelli ha presentato il progetto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, al fine di ottenere un contributo ministeriale per la realizzazione delle opere progettate (cfr. doc. 4 bis fasc. att.);

- con nota del 14/06/2006 (di cui si dà atto al doc. 5 fasc. att.), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato al Comune di Vercelli l'ammissione del progetto al contributo di €. 2.021.436,03 (pari al 57,11% della somma richiesta), assegnandogli un termine di 120 giorni per la redazione della documentazione utile ai fini dell'ottenimento del finanziamento (tra cui il progetto definitivo dell'opera);

- con scrittura privata rep. n. 11893 del 19/07/2006, l'arch. prof. Pietro Derossi, l'arch. Davide Derossi (legali rappresentanti dello Studio Derossi Associati), l'ing. Alberto Ferrarotti, la Prodim Srl, l'arch. Cristina De Marco e il geologo Ugo De La Pierre si sono costituiti in Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 163/2006 (d'ora in poi Atps Derossi), con designazione dell'arch. prof. Pietro Derossi quale mandatario capogruppo (cfr. doc. 3 fasc. conv. Derossi);

- con Determinazione dirigenziale n. 202 del 31/07/2006, il Comune di Vercelli ha approvato il disciplinare per l'affidamento alla Atps Derossi dell'incarico di redazione del progetto definitivo dell'opera, impegnando la spesa di € 247.353,00, Iva compresa (cfr. doc. 5 fasc. att.);

- con Determinazione dirigenziale n. 252 del 15/09/2006, è stato approvato un disciplinare in parte revisionato (cfr. doc. 6 fasc. att.) e, successivamente, con Deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 3/10/2006, il Comune di Vercelli ha formulato ulteriori *"indirizzi per la progettazione definitiva del complesso edilizio destinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale denominato Museo dello Sport"* (cfr. doc. 7 fasc. att.);

- in data 6/10/2006, il Comune di Vercelli e l'Atps Derossi hanno sottoscritto il contratto per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva del complesso edilizio destinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale della Città di Vercelli (cfr. doc. 8 fasc. att.);

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 17/10/2006, il Comune di Vercelli -



“Visti gli atti tecnici relativi al progetto definitivo del complesso di cui è caso, redatti dai professionisti incaricati, datati ottobre 2006 [...]”, tra cui la “RA - Relazione archeologica”- ha approvato il progetto definitivo redatto dall’Atps Derossi (che risultava munito dei prescritti pareri di regolarità tecnica - espressi anche dal Comitato CONI della provincia di Vercelli e dalla Commissione regionale impianti sportivi) (cfr. doc. 9 fasc. att.); dopodiché, con Determinazione Dirigenziale n. 400 del 27/12/2006, il Comune di Vercelli ha liquidato le fatture presentate dai professionisti dell’Atps Derossi (cfr. doc. 10 fasc. att.);

- sempre in data 17/10/2006, il Comune di Vercelli, in riscontro alla nota ministeriale del 14/06/2006, ha trasmesso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport la documentazione richiesta (cfr. doc. 10bis fasc. att.);

- con nota del 19/12/2006, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha richiesto al Comune di Vercelli di integrare la documentazione trasmessa con: il cronoprogramma aggiornato del progetto definitivo; lo schema di contratto d’appalto e di Capitolato speciale d’appalto; l’attestazione che il progetto si intendeva definitivo a norma del D.lgs. 163/2006; copia della deliberazione di approvazione del progetto definitivo con indicazione della relativa copertura finanziaria (cfr. doc. 11 fasc. att.);

- in riscontro a tale nota ministeriale, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 6/02/2007, il Comune di Vercelli ha approvato gli ulteriori elaborati presentati dall’Atps Derossi il 30/01/2007 (e cioè il cronoprogramma aggiornato del progetto definitivo; lo schema di contratto d’appalto e di Capitolato speciale d’appalto) e ha dato atto che “l’ulteriore documentazione richiesta (attestazione che il progetto si intende definitivo ai sensi del d.lgs. 163/2006 e copia della delibera di approvazione del progetto definitivo con indicazione della copertura finanziaria) verrà predisposta dai competenti uffici comunali” (cfr. doc. 12 fasc. att.);

- con provvedimento 7/02/2007, prot. 5455, il Direttore del Settore sviluppo urbano ed economico del Comune di Vercelli ha attestato “che il progetto definitivo del complesso edilizio destinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale ed il Museo dello Sport della Città di Vercelli – approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 256, assunta in data 17 ottobre 2006, così come integrato dagli ulteriori elaborati, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 36, assunta in data 6 febbraio 2007 – si intende definitivo ai sensi del d.lgs. 12/4/2006, n. 163” (cfr. doc. 14 fasc. att.);

- con nota 8/02/2007, prot. 5454, il Direttore del Settore sviluppo urbano ed economico del Comune di Vercelli ha trasmesso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la



documentazione richiesta con la nota del 19/12/2006 e cioè: il cronoprogramma aggiornato del progetto definitivo; lo schema di contratto d'appalto e di Capitolato speciale d'appalto; l'attestazione che il progetto si intendeva definitivo a norma del D.lgs. 163/2006; la deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 17/10/2006 di approvazione del progetto definitivo, con indicazione della relativa copertura finanziaria; la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 6/02/2007 di approvazione degli elaborati integrativi del progetto definitivo (cfr. doc. 13 fasc. att.);

- con Determinazione dirigenziale n. 106 del 10/04/2007, il Comune di Vercelli ha liquidato il saldo delle fatture presentate dai professionisti dell'Atps Derossi (cfr. doc. 15 fasc. att.);

- con Determinazione della Giunta comunale n. 346 del 21/09/2007 il Comune di Vercelli ha approvato ulteriori elaborati progettuali dell'Atps Derossi datati settembre 2007 (elenco prezzi e linee guida per la stima degli oneri di sicurezza) (cfr. doc. 16 fasc. att.);

- con Determinazione dirigenziale n. 395 del 7/11/2007 (di cui si dà atto al doc. 17 fasc. att.), il Comune di Vercelli ha affidato all'Atps Derossi l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del complesso edilizio di cui è causa;

- in data 24/01/2008, il Comune di Vercelli e l'Atps Derossi hanno sottoscritto il contratto per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un complesso edilizio destinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale della Città di Vercelli (cfr. doc. 17 fasc. att.); dopodiché, con Determinazione dirigenziale n. 40 del 12/02/2008, il Comune di Vercelli ha liquidato le fatture presentate a titolo di acconto dai professionisti dell'Atps Derossi (cfr. doc. 18 fasc. att.);

- in data 16/06/2008, l'Atps Derossi ha predisposto una relazione, resasi necessaria per l'intervento, tra il periodo 2006 e 2008, di novità normative profondamente incidenti sull'attività progettuale (cfr. doc. 19 fasc. att.); di tale relazione si dà atto nella Deliberazione della Giunta comunale n. 536 del 2/12/2008, con la quale il Comune di Vercelli ha preso atto "*degli esiti dell'elaborazione della progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto e del relativo quadro economico che espone voci spesa rideterminate alla luce delle modifiche intervenute rispetto a quanto evidenziato in sede di redazione del progetto definitivo*" (cfr. doc. 20 fasc. att.);

- con Determinazione del Direttore del Settore sviluppo urbano ed economico n. 422 del



23/12/2008, il Comune di Vercelli ha approvato il progetto esecutivo redatto dall'Atps Derossi (munito dei prescritti pareri di regolarità tecnica e validato il 15/12/2008 dal R.U.P.) (cfr. doc. 21 fasc. att.); dopodiché, con Determinazione Dirigenziale n. 919 del 5/03/2009, il Comune di Vercelli ha liquidato le fatture presentate dai professionisti dell'Atps Derossi (cfr. doc. 22 fasc. att.);

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 22/12/2009, il Comune di Vercelli ha approvato il progetto definitivo/esecutivo della *“Curva Ovest Stadio Piola, opere complementari ad integrazione del progetto già approvato del complesso edilizio destinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale ed il museo dello sport”* con un incremento della spesa complessiva pari a €. 1.694,97. (cfr. doc. 23 fasc. att.);

- a seguito dell'espletamento della gara per i lavori, con Determinazione dirigenziale n. 3494 del 12/08/2010, il Comune di Vercelli ha aggiudicato i lavori per la realizzazione del complesso edilizio di cui è causa alla Idro.erre Spa -a cui è poi subentrata la Getech Spa (cfr. doc. 28 fasc. att.); il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto il 21/07/2011 per l'importo di €. 4.644.359,05 (cfr. 24, 25 fasc. att.);

- con determinazione dirigenziale n. 3803 del 15/11/2011, in conformità a quanto prescritto nella *“RA - Relazione archeologica”* allegata al progetto definitivo (cfr. doc. 9A fasc. att.), il Comune di Vercelli ha disposto di indire gara per l'affidamento di “incarico professionale per assistenza archeologica, controllo e monitoraggio durante le operazioni di scavo”, ai sensi dell'art. 28 c. 4 Dlgs 42/2004 e s.m.i., del Dlgs 163/2006 e del Dpr 207/2010 e s.m.i. e del Dlgs 81/2008 e s.m.i. (cfr. doc. 26 fasc. att.); successivamente, con Determinazione dirigenziale n. 167 del 19/01/2012, l'incarico è stato aggiudicato alla F.T. Studio Srl per l'importo di €. 10.890,00 (cfr. doc. 27 fasc. att.);

- con missiva datata 15/02/2012 prot. 4934, il Comune di Vercelli ha comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte di aver affidato l'incarico di assistenza archeologica alle operazioni di scavo alla F.T. Studio Srl e ha trasmesso copia del progetto esecutivo e della relazione archeologica allegata al progetto definitivo (cfr. doc. 12 fasc. conv. Derossi + altri);

- nel mese di giugno 2012, la F.T. Studio Srl ha riferito circa i primi ritrovamenti di reperti archeologici; tali ritrovamenti sono poi proseguiti durante tutta l'esecuzione dei lavori, incidendo sull'appalto, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista temporale, tanto da condurre l'appaltatrice Getech Srl a comunicare la risoluzione del contratto al Comune di



Vercelli (cfr. doc. 29 fasc. att.) e citare il medesimo Comune avanti al Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, chiedendo la risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento del Comune-Stazione appaltante (cfr. doc. 30 fasc. att.);

- il giudizio tra il Comune di Vercelli (committente) e la Getech Srl (appaltatrice) (Nrg 25753/2014) è stato istruito mediante una consulenza tecnica d'ufficio depositata dai consulenti, ing. Fabio Corsi e arch. Fabrizia Corsi, il 20/11/2015 (cfr. doc. 45 fasc. att.) ed è stato definito con la sentenza n. 2061/2016 del 12/04/2016, con la quale il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, ha dichiarato risolto il contratto d'appalto n. 495 del 21/07/2011 per grave inadempimento del Comune di Vercelli (consistente nell'aver *"predisposto un progetto privo della preventiva ed indefettibile verifica della zona interessata dai lavori"*, nell'aver affrontato la problematica dei rinvenimenti archeologici in modo non razionale, privando la Getech Srl della possibilità di esprimere una economica organizzazione di impresa e nel non aver attivato il procedimento di accordo bonario pur sussistendone i presupposti) e ha condannato quest'ultimo al pagamento della somma di €. 1.253.635,55 (di cui € 459.393,17 per opere eseguite e prestazioni rese, € 424.343,61 per il mancato utile di decimo delle opere non eseguite, € 369.898,77 per la riserva n. 5), oltre rivalutazione monetaria ed interessi (cfr. doc. 31 fasc. att.);

- il Comune di Vercelli ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Torino (cfr. doc. 47 fasc. att.); il procedimento d'appello si è poi estinto all'udienza del 12/07/2017 ex art. 309, avendo le parti raggiunto una transazione, in forza della quale il Comune di Vercelli ha versato alla Getech Srl la somma di € 930.000,00 (cfr. doc. 49-51 fasc. att.).

2. Prospettazioni delle parti.

2.1. Il Comune di Vercelli ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, tutti i componenti dell'Atps Derossi -arch. prof. Pietro Derossi, arch. Davide Derossi, ing. Alberto Ferrarotti, Prodim Srl, arch. Cristina De Marco, geologo Ugo De La Pierre- chiedendo:

- di accertare l'inadempimento contrattuale dell'Atps Derossi rispetto alla predisposizione del progetto definitivo affidatole con il contratto del 6/10/2006 (con particolare riferimento alla relazione archeologica ivi allegata);

- di condannare i convenuti, in solido, a risarcire i danni patiti dal Comune di Vercelli, ammontanti a complessivi € 5.039.936,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A fondamento delle proprie domande, l'attore:

- ha osservato che la sentenza Trib. Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa



n. 2061/2016 (pronunciata sulla base delle risultanze della Ctu del 20/11/2015) ha accertato l'inadempimento contrattuale del Comune di Vercelli, nei confronti dell'appaltatrice Getech Srl, per avere (tra il resto) *“predisposto un progetto privo della preventiva ed indefettibile verifica della zona interessata dai lavori”* (con particolare riferimento alle problematiche archeologiche insorte durante l'esecuzione dei lavori) (cfr. doc. 31, 45 fasc. att.);

- ha sostenuto che tali carenze progettuali *“devono essere ricondotte all'omesso sviluppo dei medesimi elaborati progettuali nelle diverse fasi ad opera dei professionisti incaricati”* (cfr. cit. p. 17).

In particolare, il Comune di Vercelli ha contestato ai convenuti di non aver preso in considerazione la normativa concernente la “verifica preventiva dell'interesse archeologico” (cd. V.I.Arch.), introdotta dalla L. 109/2005 di conversione del Dl 63/2005 (art. 2ter e 2 quater) e poi confluita negli artt. 95 e 96 Dlgs 163/2006 – normativa *ratione temporis* non applicabile, ma comunque vincolante per l'Atps Derossi in forza dei richiami contenuti nel contratto del 6/10/2006 (cfr. doc. 8 fasc. att.):

- all'art. 3 c. 2, secondo cui *“L'Associazione Temporanea incaricata è obbligata all'osservanza delle norme ... del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ... Particolare attenzione dovrà essere prestata alle indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni formulate dal competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali”*;

- all'art. 4 , secondo cui, *“Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, il progetto definitivo dovrà ... essere redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari”*;

e tenuto altresì conto del disposto di cui all'art. 5, secondo cui, *“Nell'attuale fase progettuale l'Associazione Temporanea incaricata si impegna ad introdurre negli elaborati di cui all'art. 4 tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal Committente e dalle Autorità competenti, provvedendo, ove necessario, a redigere gli elaborati e la documentazione per le eventuali varianti”*.

Nello specifico, il Comune di Vercelli, richiamando la Ctu del 20/11/2015 (cfr. doc. 45 fasc. att.), espletata nell'ambito del procedimento Nrg 25753/2014, ha sostenuto la carezza della relazione archeologica allegata al progetto definitivo (cfr. doc. 9A fasc. att.), affermando che tale relazione *“non soddisfa palesemente l'esigenza di approfondimento connessa alla progettazione definitiva”* (cfr. cit. p. 20); infatti, *“non risulta un approfondimento rispetto al*



progetto preliminare e, soprattutto, non paiono essere eseguite delle indagini dirette espressamente indicate nella normativa” di cui al Dlgs 163/2006 (cfr. cit. p. 12)

Infine, l'attore ha osservato come l'Atps Derossi non abbia posto rimedio alla carenza della relazione archeologica neppure nelle *“ulteriori integrazioni del progetto definitivo, le cui approvazioni sono proseguite ancora in data 21.9.2007 (doc. 16) e, da ultimo, in data 22.12.2009 (doc. 23): in quest'ultima occasione, addirittura, non risulta allegata la relazione archeologica”* (cfr. cit. p. 20).

Tale carenza della relazione archeologica, secondo la prospettazione attorea, *“è stata la causa principale che ha innescato dei procedimenti che hanno dilungato i tempi esecutivi successivamente ai primi ritrovamenti archeologici rinvenuti nella zona Museo a giugno 2012”*; in particolare, l'impresa appaltatrice non ha potuto rispettare i tempi concordati in quanto *“costretta a immediate interruzioni delle lavorazioni a causa dei continui ritrovamenti archeologici dettati dalle mancate indagini preliminari”* sulla situazione archeologica (cfr. cit. p. 12, 13).

Ciò premesso, l'attore ha sostenuto che *“con la “Relazione Archeologica” in argomento i progettisti non hanno fornito al Comune di Vercelli un progetto “concretamente utilizzabile” ai fini dei successivi lavori: al contrario il progetto ha determinato in concreto ad un grave ed irreparabile ritardo nella realizzazione dell'opera, infine non portata a completamento dall'impresa appaltatrice dei lavori”* (cfr. cit. p. 21), il che ha cagionato un danno al Comune di Vercelli, quantificato in complessivi € 5.039.936,24 - importo derivante dalla sommatoria delle voci indicate a p. 22 e 23 dell'atto di citazione.

2.2. I convenuti arch. prof. Pietro Derossi, arch. Davide Derossi, ing. Alberto Ferrarotti e Prodim Srl, costituendosi, hanno preliminarmente richiesto di essere autorizzati a chiamare in causa le proprie compagnie assicurative Zurich Insurance Public Limited Company (assicuratrice dell'Atps Derossi e dei componenti della stessa, nonché dell'ing. Alberto Ferrarotti, quale singolo professionista) e Lloyd's Insurance Company Sa (assicuratrice dello Studio Derossi Associati, dell'arch. prof. Pietro Derossi, dell'arch. Davide Derossi e della Prodim Srl), al fine di essere manlevati in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.

Nel merito, i convenuti arch. prof. Pietro Derossi, arch. Davide Derossi, ing. Alberto Ferrarotti e Prodim Srl:

- hanno preliminarmente eccepito la prescrizione ex art. 2946 Cc delle domande (contrattuali) avanzate dal Comune di Vercelli, essendo decorsi più di 10 anni dalla stipula del



contratto con il quale è stato affidato all'Atps Derossi l'incarico di progettazione definitiva (6/10/2006 - cfr. doc. 8 fasc. att.), nonché dall'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta comunale (Deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 17/10/2006- cfr. doc. 9 fasc. att.) e dai pagamenti liquidati;

- hanno negato qualsivoglia inadempimento, sia con riferimento al progetto definitivo (approvato dal Comune il 17/10/2006) sia con riferimento al progetto esecutivo (approvato dal Comune il 23/12/2008), osservando che la procedura di "verifica preventiva dell'interesse archeologico" (cd. V.I.Arch.) di cui agli artt. 95 e 96 Dlgs 163/2006 -invocata dal Comune di Vercelli- avrebbe dovuto essere avviata dallo stesso Comune di Vercelli (che, invece, ha colpevolmente trascurato di farlo); spettava, infatti, *"al Comune di Vercelli - e non certo ai progettisti, odierni convenuti - trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, prima della sua approvazione, il progetto preliminare predisposto dall'ATP Derossi, affinché la medesima Soprintendenza potesse valutare l'eventuale avvio della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico a norma degli artt. 95-96 del d.lgs. 163/2006 e prescrivere, in ipotesi, al Comune di Vercelli approfondimenti istruttori o l'esecuzione di saggi archeologici, di carotaggi, di prospezioni geofisiche/geochimiche, di sondaggi e scavi, di cui tenere conto nell'elaborazione dei progetti definitivo ed esecutivo. Per contro, risulta oggi che il Comune di Vercelli non ha adempiuto a quanto ad esso prescritto dall'art. 95 del d.lgs. 163/2006, non ha trasmesso in Soprintendenza (prima della loro approvazione) i progetti predisposti dall'ATP Derossi e quindi non ha attivato la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex artt. 95-96 del d.lgs. 163/2006. E, quindi, gli odierni convenuti non hanno mai ricevuto notizia di eventuali presunte incompletezze/necessità di approfondimenti/integrazioni - sotto il profilo archeologico oggi in esame - del progetto preliminare, del progetto definitivo (anche nelle ulteriori integrazioni, sub doc. 16-23 avversari, e secondo le precisazioni in data 16.6.2008 fornite dall'ATP Derossi sub doc. 19 avv., recante "descrizione delle variazioni intercorse fra progetto definitivo ed esecutivo") e/o del progetto esecutivo, che essi hanno predisposto e che sono stati sempre regolarmente approvati dal medesimo Comune di Vercelli e dagli altri Enti ai quali il Comune stesso ha deciso di sottoporli"; peraltro, "Anche dopo l'invio alla Soprintendenza (peraltro, tardivo di quasi quattro anni) del progetto esecutivo – che, come si è detto, il Comune di Vercelli ha effettuato nel febbraio 2012, dopo la sua approvazione avutasi nel dicembre 2008 (doc. 21 avv.) – il Comune stesso non ha ritenuto di interpellare gli odierni progettisti, né di informarli o di*



chiedere ad essi di redigere elaborati, studi, approfondimenti ulteriori. Quanto al fatto che agli elaborati da ultimo approvati con la delibera della Giunta comunale 22.12.2009, n. 201 “addirittura, non risulta allegata la ‘relazione archeologica”, è sufficiente osservare che tali elaborati riguardano modestissimi e marginali “interventi complementari ... (che) comportano un incremento della spesa complessiva ... di importo pari a €. 1.694,97” (cfr. doc. 23 avversario, pag. 6)” (cfr. comp. risp. Derossi p. 13);

- hanno negato l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 26-34 Dpr 207/2010 - richiamate nella Ctu del 20/11/2015, espletata nell'ambito del procedimento Nrg 25753/2014 (cfr. doc. 45 fasc. att., p. 24)-, trattandosi di una normativa entrata in vigore “solo (5 anni, 6 anni o 2 anni) dopo l'approvazione degli elaborati predisposti dall'ATP Derossi” (cfr. comp. risp. Derossi p. 14, 15);

- hanno osservato che il Comune di Vercelli avrebbe potuto evitare il danno, “se solo esso avesse gestito con diligenza e nel rispetto della normativa la problematica insorta nel 2012 con l'appaltatore a seguito dei ritrovamenti archeologici nell'area di cantiere”, o, quantomeno, ridurlo invocando il concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 Cc);

- hanno, infine, contestato le singole voci di danno esposte da parte attrice.

2.3. La convenuta arch. Cristina De Marco, costituendosi, ha preliminarmente richiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Zurich Insurance Public Limited Company (assicuratrice dell'Atps Derossi e dei componenti della stessa) e la Arch Insurance (EU) DAC (assicuratrice dell'arch. Cristina De Marco, quale singola professionista), al fine di essere manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.

Nel merito, la convenuta:

- ha eccepito la prescrizione ex art. 2946 Cc, nonché la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 Cc ovvero ex art. 2226 Cc;

- ha negato la sussistenza di nesso causale tra la contestata carenza della relazione archeologica predisposta dall'Atps Derossi e il danno allegato dal Comune di Vercelli, tenuto conto: che spettava al Comune trasmettere gli atti afferenti alla “verifica preventiva dell'interesse archeologico” alla Soprintendenza archeologica competente; che la sentenza del Trib. Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa n. 2061/2016 ha accertato l'inadempimento del Comune di Vercelli rispetto a diversi profili, tra cui quello della cooperazione (per aver affrontato la problematica dei rinvenimenti archeologici in modo non razionale, privando la Getech Srl della possibilità di esprimere una economica organizzazione



di impresa) e quello della mancata attivazione del procedimento di accordo bonario, sicché un diverso comportamento del Comune (gestione razionale della problematica dei rinvenimenti archeologici e strada della composizione bonaria della lite mediante gli strumenti previsti dalla normativa di settore) avrebbe impedito, o quanto meno diminuito, il pregiudizio che “è derivato nella prosecuzione dei lavori sino alla risoluzione stessa del contratto d'appalto da parte della società Getech” (cfr. comp. risp. De Marco p. 11);

- ha negato qualsivoglia inadempimento rispetto alla relazione archeologica, tenuto conto: che tale relazione invitava la committenza a “*procedere ad un controllo degli scavi necessari alla realizzazione delle opere in progetto*” (cfr. doc. 9A fasc. att.), come richiesto dalle disposizioni normative vigenti; che le disposizioni di cui agli artt. 26-34 Dpr 207/2010 (normativa erroneamente richiamata dalla Getech Srl e dal Ctu nell'ambito del procedimento Nrg 25753/2014) non sono applicabili; che la trasmissione alla Soprintendenza per la “verifica preventiva dell'interesse archeologico” ex artt. 95 e 96 Dlgs 163/2006 era onere del Comune di Vercelli quale stazione appaltante e non dell'Atps Derossi;

- ha contestato le singole voci di danno esposte da parte attrice;

- da ultimo, si è soffermata sulla marginalità del suo ruolo nell'Atps Derossi e, in caso di accertamento della responsabilità solidale di tutti i componenti dell'Atps Derossi in misura superiore al massimale assicurato, ha chiesto di essere manlevata dagli altri convenuti partecipanti all'Atps Derossi.

2.4. Il convenuto geologo Ugo De La Pierre ha preliminarmente eccepito

- l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 Cc del diritto fatto valere nei suoi confronti, tenuto conto che “*la attività effettuata dall'esponente in quanto geologo fu effettuata e si concluse nelle fasi iniziali del progetto*” (cfr. comp. risp. De La Pierre p. 4);

- il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea avente ad oggetto la condanna in via solidare dei professionisti dell'Atps Derossi.

Per il resto, il convenuto ha negato qualsivoglia responsabilità dell'Atps Derossi e propria -rilevando che spettava al Comune di Vercelli coinvolgere la Soprintendenza, il che non è stato a fatto in violazione degli artt. 95 e 96 Dlgs 163/2006, nonché del PRGC di Vercelli- e ha contestato le singole voci di danno esposte da parte attrice.

In subordine, in via riconvenzionale trasversale, Ugo De La Pierre ha chiesto di essere manlevato dagli altri convenuti partecipanti all'Atps Derossi.

Infine, in via ulteriormente subordinata, il convenuto Ugo De La Pierre ha formulato



domanda di regresso nei confronti degli altri convenuti partecipanti all'Atps Derossi.

2.5. In relazione alle domande riconvenzionali trasversali formulate dal convenuto Ugo De La Pierre, i convenuti Pietro Derossi, Davide Derossi, Alberto Ferrarotti e Prodim Srl hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare ulteriormente in causa le proprie assicurazioni Zurich Insurance Public Limited Company e Lloyd's Insurance Company Sa, per essere manlevati anche rispetto alle domande trasversali.

3. Svolgimento del processo.

Autorizzate le chiamate in causa delle compagnie assicurative indicate dai convenuti, la causa (assegnata alla scrivente in data 9/01/2023, poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024) è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti nonché mediante un ordine di esibizione ex art. 210 Cpc nei confronti di parte attrice (avente ad oggetto la Carta archeologica del Comune di Vercelli) e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio assegnata all'arch. Maurizio Orazi (a cui è stato chiesto di accertare la sussistenza degli errori progettuali contestati dall'attore ai convenuti) e, con ordinanza in data 7/03/2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.

4. Sulla richiesta di nullità della Ctu e rinnovazione.

Parte attrice ha ampiamente criticato la Ctu chiedendone la rinnovazione (con sostituzione del consulente), previa occorrendo declaratoria di nullità.

Il Tribunale ritiene che non sia ravvisabile alcuna causa di nullità della consulenza e che non vi siano motivi per una rinnovazione, essendo stato rispettato il contraddittorio e avendo il consulente arch. Maurizio Orazi esaurientemente risposto ai quesiti formulati e alle osservazioni dei Ctp, senza eccedere i limiti del proprio incarico. Il fatto che la consulenza tecnica d'ufficio abbia coinvolto anche aspetti giuridici discende dall'oggetto della vertenza - che, come correttamente osservato dal Ctu, involge *"questioni prettamente di tipo settoriale attinenti alle normative tecniche, progettuali e sulla preventiva verifica delle norme dell'interesse archeologico"* (cfr. all. 8 alla consulenza, p. 4)- e non inficia la qualità dell'elaborato, fermo restando che spettano al Tribunale le valutazioni giuridiche sulle normative richiamate dal consulente.

5. Sull'eccezione di prescrizione.

L'eccezione di prescrizione ex art. 2946 Cc deve essere rigettata, tenuto conto che - contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti- il dies a quo della prescrizione della



responsabilità contrattuale non coincide con la stipula o con l'esecuzione del contratto. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, non cambia a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extra, vale ossia anche in caso di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 29328/2024; Cass. 2066/2023).

Se ne deriva che, nel caso di specie, il dies a quo della prescrizione (*"giorno in cui il diritto può essere fatto valere"* ex art. 2935 Cc) va individuato nel momento in cui il Comune di Vercelli ha avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza) sufficiente conoscenza del danno lamentato. Pertanto, ciò che rileva non è la data di conclusione del contratto o quella di esecuzione dello stesso, ma il momento in cui l'attore ha acquisito le risultanze della Ctu espletata nell'ambito del procedimento Nrg 25753/2014 (20/11/2015 - cfr. doc. 45 fasc. att.). Solo in tale momento, infatti, il Comune di Vercelli ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza delle criticità del progetto (con particolare riferimento alla relazione archeologica) che ha poi contestato, nel presente giudizio, ai convenuti quale causa principale dei danni allegati.

Risulta, dunque, rispettato il termine di prescrizione di cui all'art. ex art. 2946 Cc atteso che l'odierna citazione è stata notificata ai convenuti a febbraio 2020, cioè entro 10 anni dal 20/11/2015 (cfr. doc. 45 fasc. att.).

6. Sull'eccezione di decadenza ex art. 1667 Cc o ex art. 2226 Cc

L'eccezione di decadenza ex art. 1667 Cc deve essere rigettata poiché l'attore non ha azionato la garanzia prevista da tale norma per le difformità e i vizi dell'opera (opera che non è stata realizzata), ma ha chiesto di accertare, ex art. 1218 Cc, l'inadempimento contrattuale dell'Atps Derossi, rispetto alla predisposizione del progetto definitivo affidatogli con il contratto del 6/10/2006, e, conseguentemente, di condannare i convenuti al risarcimento dei danni.

Va altresì rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 2226 Cc, tenuto conto che le disposizioni di tale articolo, in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, quale la prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto, attesa l'eterogeneità di tali prestazioni rispetto a quelle manuali, cui si riferisce l'art. 2226 Cc, norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 Cc (cfr. Cass. 1263/2012; Cass. Su 15781/2005).

6. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda di accertamento dell'inadempimento



contrattuale dell'Atps Derossi e la conseguente domanda risarcitoria debbano essere rigettate, per le ragioni che seguono.

6.1. In punto di diritto, con riferimento all'onere della prova, va premesso che il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (così come per la risoluzione contrattuale ovvero per l'adempimento del contratto) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere a sé non imputabile (cfr. Cass. Su 13533/2001).

Quanto alla prova del danno, grava sul creditore danneggiato dimostrare di aver subito, quale *"conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento"* (art. 1223 Cc), una perdita patrimoniale (danno emergente), un mancato guadagno (lucro cessante) o un danno non patrimoniale (cioè, una lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica).

6.2. Nel caso di specie, il Comune di Vercelli ha depositato in atti la documentazione contrattuale (incontestata) ed ha allegato l'inadempimento dell'Atps Derossi consistente nell'aver elaborato un progetto definitivo -con relativa relazione archeologica- carente, non essendo stata eseguita la *"verifica preventiva dell'interesse archeologico"* (cd. V.I.Arch.) prevista dalla normativa di settore e, in particolare, dagli artt. 95 e 96 Dlgs 163/2006 (che hanno recepito gli artt. 2ter e 2 quater DI 63/2005 conv. in L. 109/2005) - norme che l'Atps Derossi si è obbligata ad osservare (seppur *ratione temporis* non applicabili) in forza dell'art. 3 c. 2 del contratto del 6/10/2006 (secondo cui *"L'Associazione Temporanea incaricata è obbligata all'osservanza delle norme ... del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ..."* – cfr. doc. 8 fasc. att.).

Ritiene il Tribunale che tale contestazione non possa essere accolta, tenuto conto che l'art. 95 c. 1 Dlgs 163/2006 stabilisce che *"le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le*



opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia ..."; spetta, dunque, alla Stazione appaltante -e non al progettista- trasmettere alla Soprintendenza archeologica, prima dell'approvazione, il progetto preliminare o stralcio di esso, in modo che la Soprintendenza possa esprimere proprie valutazioni, ravvisare l'interesse archeologico e proseguire con la procedura indicata nei commi 3 e ss dell'art. 95 e nell'art. 96 Dlgs 163/2006.

Il Comune di Vercelli ha sostenuto che non potrebbe essergli opposta alcuna omissione rispetto all'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex artt. 95 e 96 Dlgs 163/2006 (che hanno recepito gli artt. 2ter e 2 quater DI 63/2005 conv. in L. 109/2005), tenuto conto che:

- l'obbligo, a carico delle Stazioni appaltanti, di trasmissione del progetto preliminare alla Soprintendenza archeologica è stato introdotto con il DI 63/2005 conv. in L. 109/2005, non applicabile al caso di specie, tenuto conto che l'art 2 ter c. 8 ha previsto che *"il presente articolo non si applica alle opere ... per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare"* [nella specie, il progetto preliminare dell'Atps Derossi è stato approvato il 12/05/2025 (cfr. doc. 4 fasc. att.), prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (26/06/2005)];

- nell'ambito del contratto del 6/10/2006 solo l'Atps Derossi si è obbligata all'osservanza delle norme del Dlgs 163/2006 e non anche il Comune di Vercelli (cfr. art. 3 c. 2 del contratto del 6/10/2006 - doc. 8 fasc. att.).

La difesa non coglie nel segno, atteso che:

- se è vero che le disposizioni di cui agli artt. 2 ter, 2 quater DI 63/2005 conv. in L. 109/2005 e poi agli artt. 95, 96 Dlgs 163/2006 non sono *ratione temporis* applicabili al caso che ci occupa e se è vero che il Comune di Vercelli non si è espressamente obbligato al rispetto di tali norme nell'ambito del contratto del 6/10/2006;

- ciò non significa che possano essere accollati all'Atps Derossi -che si è contrattualmente impegnata al rispetto del Dlgs 163/2006- obblighi che la normativa non pone a suo carico, quale l'obbligo di attivare la "verifica preventiva dell'interesse archeologico".

Con il contratto del 6/10/2006, infatti, l'Atps Derossi si è genericamente impegnata



all'osservanza delle norme del Dlgs 163/2006 e, dunque, ha assunto su di sé gli obblighi che tale decreto pone a carico dei progettisti e non anche quelli che il decreto pone a carico delle Stazioni appaltanti.

Deve, dunque, escludersi che fosse compito dell'Atps Derossi attivare presso la Soprintendenza la "verifica preventiva dell'interesse archeologico".

Inoltre, occorre considerare la normativa di cui al Piano regolatore generale del Comune di Vercelli, la quale -sia alla data di approvazione del progetto preliminare (12/05/2005 - cfr. doc. 4 fasc. att.) sia alla data di approvazione del progetto definitivo (17/10/2006 - cfr. doc. 9 fasc. att.)- individuava l'area di cui è causa come soggetta a "controllo archeologico" e quindi gli scavi erano obbligatoriamente soggetti a parere preventivo della Soprintendenza archeologica del Piemonte, che doveva necessariamente essere informata dalla Pubblica amministrazione (cfr. all. 8 alla consulenza, p. 7 e 9).

Ebbene, nonostante l'esistenza di questa previsione (art. 40.3 delle Norme tecniche di attuazione), il Comune di Vercelli ha approvato il progetto preliminare (12/05/2005) senza informare la Soprintendenza archeologica; né la Soprintendenza è stata coinvolta prima dell'approvazione del progetto definitivo (17/10/2006), sebbene la relazione archeologica prevedesse espressamente la necessità di procedere ad un "controllo degli scavi ... al fine di porre in evidenza eventuali contesti d'interesse archeologico ... seguendo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte" (cfr. doc. 9A fasc. att.) - indicazione che, come correttamente affermato dal Ctu, "la stazione appaltante non avrebbe dovuto trascurare in fase di approvazione del progetto" (cfr. consulenza p. 39).

Pertanto, come osservato dal Ctu, "si deve considerare che durante tutte le fasi progettuali, fino dopo l'inizio dei lavori, l'intera area di progetto non era libera, ma edificata ed utilizzata per eventi sportivi, nonché parte di essa (edifici affacciati su via Massaua nonché dalla porzione di pista da hockey occupata dai due furgoni per trasporto atleti) soggetta a sequestro conservativo da parte della Magistratura di Vercelli (doc. 64 attore), tanto che la stessa consegna del cantiere all'impresa costruttrice è avvenuta parzialmente in più fasi successive. Pertanto, senza l'intervento preventivo della Soprintendenza che poteva essere richiesto appositamente dalla Pubblica Amministrazione e non da soggetti privati non preposti, qualunque indagine archeologica sul campo sarebbe stata altamente limitante. Solo l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sull'intera area avrebbe permesso una piena conoscenza dell'interesse archeologico contenuto nel sottosuolo, e questo sarebbe stato



possibile prima dell'inizio degli scavi solo se fosse stato richiesto esplicitamente dalla Soprintendenza, qualora debitamente informata. Invece il Comune di Vercelli non informa la Soprintendenza ma indice la gara per l'affidamento dell'incarico archeologico il 15.11.2011 con determina n. 3803 del 15.1.2011 (doc. 26 attore) e affida l'incarico per l'assistenza archeologica agli scavi con determina n. 167 del 19.1.2012 (doc.27 attore) dunque, ben dopo l'aggiudicazione dei lavori di costruzione del complesso edilizio avvenuta con determina n. 3494 del 12.08.2010 (doc. 25 attore) ad ulteriore riprova della sussistenza di lacune procedurali da parte dell'Amministrazione e non di vizi progettuali attribuibili dell'Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi" (cfr. all. 8 alla consulenza, p. 7 e 8).

Da ultimo, con specifico riferimento alla relazione archeologica (cfr. doc. 9A fasc. att.) - che parte attrice ha definito carente non risultando un approfondimento rispetto al progetto preliminare-, si richiamano le considerazioni del Ctu, che l'ha definita corretta e completa, (seppur sintetica), tenuto conto che *"l'approfondimento della relazione archeologica nel passaggio al livello successivo di progettazione, fu introdotto (solo) dall'art. 359 del D.P.R. 207/2010, entrato in vigore in data 08/06/2011, in tempi molto distanti ... dall'approvazione fin dell'ultimo livello di progettazione (esecutivo in data 23/12/2008)"* (cfr. consulenza p. 39, 40), il che esclude che l'applicabilità di tale Dpr al caso di specie. Senza contare che, *"dalla disamina della Carta Archeologica (doc. 129-129a attore) risulta che - in effetti - l'area interessata dai progetti dell'A.T.P.S. Derossi non è compresa tra le "aree ad elevato rischio archeologico" e dunque non è soggetta all'art. 26 comma 1, lett. e), del D.P.R. 207/2010 - norma che prevede che la relazione archeologica "approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela"-* (cfr. consulenza p. 23).

In conclusione, può affermarsi che l'istruttoria svolta ha escluso la sussistenza dell'inadempimento contestato ai convenuti dal Comune di Vercelli, non essendo emersi vizi progettuali imputabili all'Atps Derossi, quanto piuttosto lacune procedurali dell'amministrazione comunale.

Ne consegue il rigetto delle domande attoree.

7. Sulle spese.

Nonostante l'integrale soccombenza di parte attrice, il Tribunale ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione le spese di lite, ex art. 92 c. 2 Cpc come interpretato dalla Corte Cost. 77/2018, nella misura di ½, tenuto conto della complessità



tecnica e giuridica della vertenza e della natura pubblica della parte attrice soccombente.

La restante metà delle spese di lite viene posta a carico del Comune di Vercelli (soccombente) e viene liquidata in dispositivo ex Dm n. 55/2014 modificato dal Dm 147/2022 (scaglione da € 4.000.000,01 a € 8.000.000,00) in base:

- ai valori medi con riferimento ai convenuti;
- ai valori minimi con riferimento ai terzi chiamati, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.

Le spese di Ctu (come liquidate in corso di causa) vengono poste definitivamente a carico dell'attore soccombente.

PQM

Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

RIGETTA le domande del Comune di Vercelli;

CONDANNA il Comune di Vercelli a rimborsare alle parti convenute e alle terze chiamate la metà delle spese di lite, che liquida in:

- € 32.069,00 per compensi in favore di Pietro Derossi, Davide Derossi, Alberto Ferrarotti e Prodim Srl;

- € 32.069,00 per compensi in favore di Cristina De Marco;

- € 32.069,00 per compensi in favore di Ugo De La Pierre;

- € 16.034,50 per compensi in favore della Zurich Insurance Public Limited Company;

- € 16.034,50 per compensi in favore della Lloyd's Insurance Company Sa. difesa dall'avv. Gerardo Romano Cesareo;

- € 16.034,50 per compensi in favore della Lloyd's Insurance Company Sa. difesa dall'avv. Daniele De Benedetti;

- € 16.034,50 per compensi in favore della Arch Insurance (EU) DAC;

oltre al rimborso delle spese forfetarie 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;

la restante metà delle spese di lite viene integralmente compensata tra le parti;

PONE le spese di Ctu definitivamente a carico del Comune di Vercelli.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 30/07/2025 (secondo la composizione del collegio del 6/06/2025).

Il Giudice rel.
dr.ssa Rachele Olivero

Il Presidente
dr.ssa Silvia Vitro

